

## PARTE I

### LEGGI REGIONALI

LEGGI REGIONALI 11 gennaio 2002, n. 1.

**Disposizioni transitorie in materia di diritto agli studi universitari.**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
pomulga

la seguente legge:

Art. 1.  
(Finalità)

1. Alle Aziende regionali per il diritto agli studi universitari di cui alla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51 (Norme per l'attuazione del diritto agli studi universitari) e successive modifiche, di seguito denominate Aziende, si applicano, nelle more dell'adeguamento della legge medesima alla sopravvenuta normativa statale, le disposizioni transitorie contenute nell'articolo 2.

Art. 2.  
(Disposizioni transitorie per le aziende  
per il diritto allo studio universitario)

1. Gli organi delle Aziende restano in carica fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di adeguamento di cui all'articolo 1 e comunque non oltre il 30 giugno 2002.

Art. 3.  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 11 gennaio 2002

STORACE

LEGGI REGIONALI 11 gennaio 2002, n. 2.

**Modifica alla legge regionale 20 settembre 1993, n. 55 recante: Norme per la riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412.**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
pomulga

la seguente legge:

Art. 1.  
(Modifica dell'articolo 12  
della legge regionale 20 settembre 1993, n. 55)

1. L'articolo 12 della legge regionale 55/1993, è sostituito dal seguente:

«Art. 12.  
(Strutture psichiatriche)

1. Nell'ambito dei provvedimenti di cui all'articolo 4, in attuazione del piano di cui all'articolo 3 ed in conformità alle prescrizioni della presente legge, è previsto il completamento della rete dei servizi psichiatrici di diagnosi e

cura, secondo gli standard fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994 (Approvazione del progetto-obiettivo «Tutela della salute mentale 1994-1996»), attraverso l'istituzione di nuovi servizi ed il potenziamento, ove necessario, di quelli esistenti.

2. La Giunta regionale definisce, sentita la competente commissione consiliare permanente e la commissione regionale unica per la salute mentale (C.R.U.Sa.M.) di cui all'articolo 3 della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49 e successive modifiche, il piano generale di riconversione delle strutture private attualmente accreditate.

3. Sulla scorta del piano generale di cui al comma 2, una quota parte dei posti complessivi delle case di cura neuropsichiatriche private esistenti deve essere riconvertita, in relazione alla tipologia anche edilizia delle case di cura stesse, nell'ambito di strutture alternative al ricovero ospedaliero, secondo criteri definiti nel piano di cui al comma 2.

4. Il Dipartimento di salute mentale prescrive l'accesso ed effettua una sistematica valutazione degli assistiti ricoverati nelle case di cura neuropsichiatriche private mediante un'équipe multidisciplinare, in funzione del loro reinserimento nel contesto sociale o in ambiti più propri di assistenza».

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 11 gennaio 2002

STORACE

### ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 settembre 2001, n. 1421.

**Concessione mineraria di acqua minerale «Santa Maria alle Capannelle» in comune di Roma. Autorizzazione captazione nuove falde mineralizzate.**

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive;

Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge regionale 26 giugno 1980, n. 90;

Vista la legge regionale 22 luglio 1993, n. 31;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la propria deliberazione n. 4024 del 1° luglio 1986, con la quale la concessione mineraria di acqua minerale denominata «Acqua S. Maria alle Capannelle» sita in comune di Roma, è stata intestata a seguito della modifica della ragione sociale alla Fonte Capannelle Acque Minerali S.r.l., e rinnovata in favore della stessa società per la durata di anni trenta a decorrere dal 30 luglio 1986;

Vista la corredata istanza datata 16 maggio 2001, con la quale la Fonte Capannelle Acque Minerali S.r.l. chiede di essere autorizzata ad effettuare nuove captazioni di falde mineralizzate mediante la trivellazione di due pozzi;

Vista la relazione tecnico-economica prodotta a corredo della suddetta istanza datata 16 maggio 2001;

Rilevato che i lavori previsti nel programma in esame sono, in complesso, da considerarsi, sotto il profilo strettamente minerario, idonei per assicurare una più adeguata